Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 8 ottobre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DELL'8 OTTOBRE 1947:

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10° - gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, riservato ai reduci.

Concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10° - gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci.

Concorso a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale, riservato ai reduci.

Concorso a tredici posti di vice segretario contabile in prova (grado 11° - gruppo B) nel ruolo amministrativo centrale e periferico, riservato ai reduci.

Concorso a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine, riservato ai reduci.

Concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno, riservato ai reduci.

(da 4058 a 4063)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1023.

Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. ing. Vittorio Malfatti », con sede presso il Politecnico di Milano.

N. 1023. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Dottor ing. Vittorio Malfatti », con sede presso il Politecnico di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1947, n. 1024.

Autorizzazione al Collegio « Carlo Alberto » di Torino ad accettare una donazione.

N. 1024. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio « Carlo Alberto » di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 90.000 nominali, in titoli di rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dalla signora Maria Fornaca in Lobetti Bodoni, con atto pubblico in data 10 maggio 1946, per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del figlio « ing. Enrico Lobetti Bodoni » e da conferirsi, annualmente, ad uno studente di disagiata condizione economica, iscritto al primo anno di applicazione presso il Politecnico di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1025.

Soppressione della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista, in Chiusa Ferranda del comune di Fidenza (Parma).

N. 1025. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista, in Chiusa Ferranda del comune di Fidenza (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1947, n. 1026.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1026. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare un legato, disposto in suo favore dal defunto dott. Luigi Barbesti fu Paolo con testamento olografo 10 febbraio 1938 e codicilli 30 novembre e 10 dicembre 1940.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1027.

Autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione ad accettare un legato disposto a favore dello Stato per la Pinacoteca di Bologna.

N. 1027. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione del legato di un quadro raffigurante la Vergine col Bambino e due Santi, disposto a favore dello Stato per la Pinacoteca di Bologna, dalla signora Giuseppina Burzi ved. Masotti con suo testamento olografo del 26 ottobre 1945, pubblicato con rogito del notaio Marani Giovanni di Bologna in data 4 gennaio 1946, n. 7411, vol. 441, mod. 1.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1028.

Erezione in ente morale della Fondazione « Franco Benedetti » istituita presso l'Università di Roma.

N. 1028. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Franco Benedetti », istituita presso l'Università di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1947

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Leonessa (Rieti) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Leonessa (Rieti) e il sig. Giovanni Santucci di Vittorio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monte Sant'Angelo (Foggia) e di Montecorvino Pugliano (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

L'avv. Matteo Renzulli di Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Sant'Angelo (Foggia).

Il sig. Alfonso Della Corte fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecorvino Pugliano (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4188)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nel comune di Città di Castello.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nel comune di Città di Castello esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche e di requisizioni;

Considerato che nel predetto Comune, venne istituito ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 di-

cembre 1944, n. 415, il commissario governativo per gli alloggi il cui funzionamento è stato prorogato in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 548;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nel comune di Città di Castello.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1947

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(4266)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1947.

Revoca del provvedimento col quale la ditta individuale ing. Guglielmo Lakott, con sede in Trento, è stata sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale ing. Guglielmo Lakott, con sede in Trento, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore l'avv. Zucchelli Ferruccio;

Rilevato, dalla documentazione prodotta, che l'intero capitale della suindicata ditta è di proprietà di persona di nazionalità austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve procedersi alla revoca del provvedimento di sequestro;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 28 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale ing. Guglielmo Lakott, con sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4115)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1947.

Revoca del provvedimento col quale la Società commerciale italiana a responsabilità limitata « Burco », con sede in Milano è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 27 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società commerciale italiana a responsabilità limitata « Burco », con sede in Milano, nella considerazione che nella stessa esistessero prevalenti interessi tedeschi, e nominato sequestratario il rag. Antonio Mazzotta;

Rilevato, dalla documentazione prodotta, che la maggioranza del capitale della suindicata Società è di proprietà di persone di nazionalità austriaca (88 % austriaco - il resto italiano) e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve procedersi alla revoca del suddetto provvedimento di sequestro;

Visto l'art. 9 del citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 27 agosto 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società commerciale italiana a responsabilità limitata « Burco », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1947.

Approvazione delle condizioni particolari di polizza relative ad una tariffa attualmente in vigore, presentate dalla rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese d'assicurazione « Le Phenix Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese di assicurazione « Le Phenix Vita » intesa ad ottonere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, approvata con decreto Ministeriale 18 luglio 1947;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza presentate dalla rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese di assicurazione « Le Phenix Vita » relative alla tariffa di assicurazione dotale con controassicurazione, approvata con decreto Ministeriale 18 luglio 1947.

Roma, addì 22 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4214)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1947.

Misura del saggio di interesse da corrispondersi sui buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1947, col quale è stata autorizzata la ventesima emissione dei predetti buoni, al saggio di interesse del 4,50 %;

Decreta:

Con effetto dal 10 ottobre 1947 il saggio di interesse da corrispondere sui buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissato nella misura del 5 % annuo anticipato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1947
Registro Cassa depositi e prestiti n. 18, foglio n. 7. — GALASSI

(4267)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito a Parigi della ratifica al Trattato di pace con le Potenze Alleate

Addì 15 settembre 1947 l'Italia ha depositato a Parigi, presso il Ministero degli affari esteri di Francia, la propria ratifica al Trattato di pace con le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

(4270)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cinisi (Palermo), di un mutuo di L. 510.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4254)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani), di un mutuo di L. 4.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4255)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Cortiglione (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cortiglione (Asti), dell'estensione di ettari 360, delimitata da una linea di confine così tracciata:

dall'incrocio della strada Masio-Cortiglione col torrente Tiglione; torrente Tiglione fino all'incontro col torrente della Anitra; detto torrente risalendo per la Tagliata fino all'incontro con la strada comunale Masio-Cortiglione; detta strada fino all'incrocio col torrente Tiglione.

(4249)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 ottobre 1947 - N. 180

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,93
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,35
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	78,90
Redimibile 3,50 % 1934	64,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,40
Id. 5 % 1936	81,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,625
Id. 5 % convertiti 1951	92,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 17 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Viada Maddalena fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 4 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7288 — Data: 16 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Genova — Intestatazione: Balbo Alfredo di Ettore — Titoli del debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Agrigento — *Intestazione*: Rizzo Maria fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 224.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 15 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Saraceno Rocco fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta ... — Data: 11 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Bologna: Intestazione: Casali Giacobino di Gilberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 8 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Macerata — Intestazione: Mercedes Moschini Antinori fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 30 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricovuta: Tesoreria di Sondrio — Intestazione: Ente Comunale di Assistenza del comune di Tartano — Titoli del Debito pubblico: B. Tesoro 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 16 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Buda Concetta fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. Tesoro 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 6000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siene intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3843)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a quattro posti di esperto in prova (grado 10° - gruppo A) nel ruolo tecnico scientifico della pesca di cui tre posti riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, che ha approvato i ruoli organici del Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, che ha soppresso il Commissariato generale della pesca, devolvendo le sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo del Governo 15 luglio 1942, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1942, registro 19 Finanze, foglio 270, con il quale fu bandito un concorso per titoli a tre posti di esperto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico scientifico del Commissariato generale della pesca (periodo utile per la presentazione delle domande dal 3 dicembre 1942 al 1° febbraio 1943);

Considerato che con il precedente decreto furono accantonati tre posti a favore di coloro nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Considerato che uno dei tre posti messi a concorso con il decreto stesso non è stato coperto;

Ritenuta l'opportunità che, insieme alla copertura dei tre posti come sopra accantonati, sia provveduto anche a quella del posto rimasto scoperto riservandolo al personale non di ruolo che avrebbe potuto partecipare al concorso originario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di esperto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico scientifico della pesca.

Detti posti vengono così ripartiti:

1) a tre posti può concorrere il personale non di ruolo che presti la sua opera da almeno sei mesi presso il Servizio della pesca, o da almeno un anno presso altri uffici del Ministero o altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale stabile appartenente al gruppo immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Per la partecipazione ai tre posti, si richiede la laurea in chimica pura, o in scienze biologiche o in scienze naturali.

Ferme le predette condizioni, i tre posti sono riservati ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il decreto citato nelle premesse.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario, debbono comprovare, per partecipare al concorso ai tre posti di cui trattasi, che si sono effettivamente trovati in tali circostanze e che possedevano al 1° febbraio 1943, data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che debbono tuttora possedere;

2) un posto, per il quale è richiesta la laurea in chimica pura, è riservato al personale non di ruolo che avrebbe potuto partecipare, indipendentemente dall'esserne stato o meno impedito dalle circostanze indicate nel capoverso precedente, al concorso originario, avendo compiuto alla data predetta del 1° febbraio 1943 almeno sei mesi nel Servizio della pesca o almeno un anno presso altri uffici del Ministero o altre Amministrazioni dello Stato e possedendo fin d'allora tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che deve tuttora possedere, esclusa la limitazione relativa al sesso, di cui al 3° comma dell'art. 1 del bando originario.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina a esperto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico-scientifico della pesca, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Art. 2.

I concorrenti devono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età, mentre si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi - non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di una delle lauree indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 1.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'università che lo ha rilasciato;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rislasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) copia del foglio matricolare militare, o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 8, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale, produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 16 sul primo foglio e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 8, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti sopra elencati, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti che sono in servizio, la data di assunzione e la loro qualifica. Il certificato dovrà precisare, oltre gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, le funzioni esercitate, l'operosità e il rendimento del candidato.

Gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio, con marche da bollo da L. 16, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa dalla quale risultino le funzioni esercitate dal candidato, gli eventuali fatti di notevole importanza della sua carriera e le note di qualifica a lui attribuite nell'ultimo triennio. Essi potranno limitarsi a produrre soltanto taluni dei documenti sopra elencati, e precisamente quelli di cui ai numeri 3), 7) e 9).

Ai suddetti documenti i candidati potranno aggiungere ogni altro titolo che ritengono atto a dimostrare la loro specifica idoneità a ricoprire il posto cui aspirano.

Nei confronti degli aspiranti al posto di cui al n. 2) dell'art. 1, saranno oggetto di speciale considerazione i titoli attinenti al servizio non di ruolo da loro prestato nel Servizio della pesca e in particolare, presso il Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, e da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma del presente articolo.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo il termine per la presentazione delle domande, ma non oltre, comunque, i trenta giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 4°, presidente; e di quattro funzionari di grado non inferiore al 7°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

La Commissione, in base ai titoli e ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 60/100.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad esperto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro . SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 16, *foglio n.* 164. — MARRA

Avvertenza. — Successivamente alla data del bando del concorso, il decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 26 aprile 1947, ha aumentato le tasse di bollo nella misura seguente:

da L. 8 a L. 24; da L. 12 a L. 32; da L. 16 a L. 40; da L. 24 a L. 60.

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà, pertanto, essere redatta in carta da bollo da L. 32, mentre per gli altri documenti le tasse saranno aumentate come sopra.

(4259)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.